



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Pratica di riferimento: OPI0056

Riva del Garda,

Comune di Riva del Garda
Provincia di Trento
Prot. 0043795
24/12/2020



**Fruibilità degli stalli di sosta in superficie presenti sul territorio comunale soggetti a pagamento ed a limitazioni temporali.
Provvedimenti per agevolarne l'utilizzo in vigenza del Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 ("Decreto Natale").**

Ordinanza contingibile ed urgente.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,n. 27;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

visto il cosiddetto "Decreto Natale" (Decreto Legge 18 novembre 2020, n. 172), ed in particolare il suo articolo 1, che rinvia anche agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03.12.2020;

rilevato che all'art. 3 comma 4 del citato Dpcm è stabilito che "...è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1(ndr.: regioni), nonché all'interno dei medesimi territori...";

atteso che è pertanto necessario, anche per evitare il più possibile ogni spostamento, garantire la sosta prolungata dei veicoli dei cittadini in deroga alle norme del codice della strada;

tenuto conto che parte degli stalli di sosta in superficie che insistono sul territorio di competenza comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa o a limitazioni orarie;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;

considerato pertanto che si ritiene necessario evitare che la popolazione per adempiere alle prescrizioni previste dal codice della strada debba effettuare spostamenti;

vista la precedente ordinanza di data 16 marzo 2020 prot. n. 10465;

atteso che l'individuazione delle aree di sosta a pagamento, e la relativa tariffa, vengono stabilite ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. f) del D. Lgsl. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con deliberazione della Giunta Municipale, e che da ultimo vi è stato provveduto con deliberazione n. 390 di data 29.11.2016 (poi parzialmente modificata con successive deliberazioni);

visto il DLgs.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;

visto l'art 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , "Codice degli Enti locali e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visti gli artt. 24 comma 1) e 25 comma 3) della legge provinciale n° 23 del 30/11/1992 e.s.m..

ORDINA

su tutto il territorio comunale la sospensione della corresponsione della tariffa prevista per la sosta sugli stalli a pagamento (stalli Blu) in superficie (con esclusione di quelli "in struttura") e la sospensione delle limitazioni orarie negli spazi regolamentati con disco orario, a partire dalle ore 22,00 del 24 dicembre 2020 alle ore 08,00 del 7 gennaio 2020 e comunque fino a cessata emergenza.

DISPONE

– che, nel periodo indicato, gli stalli **di sosta in superficie** soggetti a pagamento e a limitazioni orarie su area pubblica insistenti sul territorio comunale siano fruibili gratuitamente e senza limiti di sosta oraria;

– di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di Riva del Garda di provvedere alla necessaria informazione alla popolazione anche mediante la diffusione del presente provvedimento a mezzo stampa.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro il controllo per l'esecuzione del presente provvedimento e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;

avverso il presente provvedimento potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(dott. ssa Cristina Santi)



BRG

<u>la presente viene inviata agli uffici:</u>	<u>La presente viene inoltrata a:</u>
OOPP.- Viabilità Altogarda Parcheggi e Mobilità srl Ufficio Stampa Corpo polizia locale intercomunale U.O. Manutenzioni, servizi e qualità urbana Cst – turismo Rag – patrimonio Ufficio protocollo Albo comunale Comando Vvf	Commissariato P.S. Distaccamento Polizia Stradale Comando Stazione Carabinieri Comando Di Brigata Guardia Di Finanza Trentino Emergenza Commissariato Del Governo A.P.M. Srl - Riva Del Garda Trentino Emergenza Corpo Volontario Vigili Del Fuoco L'Adige Il Trentino Garda Trentino Spa- Riva Del Garda